

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, che riproduce un carter verde, per prodotti delle classi 7, 9 e 11 (domanda di registrazione n. 5 620 001)

Decisione dell'esaminatore: diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾], in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato del carattere distintivo minimo necessario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 6 luglio 2009 — i-content/UAMI

(Causa T-258/09)

(2009/C 205/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: i-content Ltd, succursale tedesca (Berlino, Germania) (Rappresentante: A. Nordemann, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2009 nel procedimento di ricorso R 1528/2008-4 relativamente alla richiesta di marchio comunitario 006849641, Parola: BETWIN e la precedente decisione del dipartimento (marchi, disegni e modelli) 10 settembre 2008 relativamente alla richiesta di marchio comunitario 0068496641, Parola: BETWIN

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo BETWIN per i servizi delle classi 35, 38 e 41 (domanda n. 6 849 641)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾ in quanto il marchio richiesto disporrebbe del carattere distintivo minimo necessario; violazione dell'art. 79 del regolamento n. 207/2009, violazione del principio della parità di trattamento nonché degli artt. 6 e 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e violazione dell'art. 49 CE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 6 luglio 2009 — Defense Technology/UAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Causa T-262/09)

(2009/C 205/83)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Kunze, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2009, procedimento R 493/2002-4 (II); e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio figurativo «FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR» per prodotti delle classi 5, 8 e 13 — domanda n. 643 668

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Registrazione negli Stati Uniti del marchio denominativo «FIRST DEFENSE», per prodotti della classe 13; n. 2 registrazioni negli Stati Uniti di marchi figurativi, per prodotti della classe 13; un marchio anteriore notorio in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE»; un marchio anteriore notorio in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE AND DESIGN»; un marchio denominativo anteriore non registrato «FIRST DEFENSE», tutelato in Germania e in Francia; un marchio anteriore non registrato in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE AND DESIGN»; una denominazione commerciale «FIRST DEFENSE», tutelata in Germania

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha correttamente applicato la suddetta disposizione e, inoltre, ha erroneamente emesso una decisione basata su un'inesatta conoscenza dei fatti presentati; violazione degli artt. 65, 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado 6 settembre 2006, causa T-6/05, DEF-TEC Defense Technology/UAMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR).

Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Mannatech/UAMI (BOUNCEBACK)

(Causa T-263/09)

(2009/C 205/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mannatech, Inc. (Coppell, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Niebel e C. Steuer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 marzo 2009, procedimento R 100/2009-1; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BOUNCEBACK» per prodotti della classe 5.

Decisione dell'esaminatore: rifiuto del marchio richiesto dalla ricorrente.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente applicato i criteri giuridici previsti nelle suddette disposizioni.

Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Serrano Aranda/UAMI — Burg Groep BV (LE LANCIER)

(Causa T-265/09)

(2009/C 205/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Enrique Serrano Aranda (Murcia, Spagna) (rappresentanti: J. Calderón Chavero, abogado e T. Villate Consonni, abogada)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Burg Groep BV (Bergen, Paesi Bassi)

Conclusioni del ricorrente

— Annullamento della decisione 27 marzo 2009 della prima commissione di ricorso dell'UAMI, procedimento R 366/2008-1,

— In forza del precedente annullamento, accoglimento dell'opposizione, e conseguente adozione delle relative conseguenze giuridiche, con integrale rigetto della richiesta di marchio 3343365.

— Condanna dell'UAMI e delle altre parti intervenienti alle spese derivanti dal presente procedimento nell'ipotesi di opposizione allo stesso e rigetto di tali domande.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Burg Groep BV